

★ IL PRIMO PIANO • ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

SSD, la lucratività attenuata non basta per la decommercializzazione fiscale

Può accadere che una società sportiva dilettantistica osservi alla lettera i vincoli sull'assenza di scopo di lucro introdotti dalla riforma dello sport e, nonostante questo, non maturi le condizioni per beneficiare delle agevolazioni fiscali dell'articolo 148, comma 3, del TUIR.

PUÒ ACCADERE che una società sportiva dilettantistica osservi alla lettera i vincoli sull'assenza di scopo di lucro introdotti dalla riforma dello sport e, nonostante questo, non maturi le condizioni per beneficiare delle agevolazioni fiscali dell'articolo 148, comma 3, del TUIR. Il punto figura tra i passaggi più insidiosi della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026, con cui è stato riscritto il legame tra la disciplina civilistica delle SSD dettata dal decreto legislativo n. 36 del 2021 e i presupposti che la normativa tributaria pone per lasciare fuori dalla tassazione i corrispettivi specifici versati da soci e...

I PUNTI CHIAVE OPERATIVI

Destinatari: Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Quadro Normativo: Normativa di settore e prassi amministrativa.

Rischio Operativo: Contestazioni e riprese a tassazione ordinaria.

Azione di Studio: Esaminare la disciplina applicabile a SSD, la lucratività attenuata non basta per la decommercializzazione fiscale e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

Audit Preventivo: Assistenza dello Studio per la verifica di conformità.

ANALISI INTEGRALE

CONTINUA A PAGINA 9 →

L'APPROFONDIMENTO DEL GIORNO

di Sabatino Pizzano

ACCERTAMENTO

Adesione al PVC: le osservazioni del contribuente non la precludono

La presentazione di osservazioni dopo la consegna di un processo verbale di constatazione non impedisce al contribuente di aderire successivamente al PVC ai sensi dell'art. 5-quater del D.Lgs. 218/1997. Le due iniziative non sono alternative, ma hanno una funzione e un rilievo procedimentale differenti. L'adesione integrale al verbale deve essere comunicata entro 30 giorni e consente di beneficiare della riduzione delle sanzioni a un sesto del minimo; le osservazioni post-PVC, invece, non costituiscono più una fase procedimentale tipizzata dopo l'abrogazione dell'art. 12, comma 7,...

L'ANALISI A PAGINA 3 →

ALTRI TEMI E FOCUS DEL GIORNO

GUIDA RAPIDA ALLE NOVITÀ

ACCERTAMENTO

Visto di conformità infedele: il correttivo fissa termini e competenza

Con il decreto correttivo della riforma fiscale, il D.Lgs. 148/2026, vengono risolte due questioni che da anni generano contenzioso fra Agenzia delle Entrate e professionisti abilitati al visto di conformità sul modello 730. Anzitutto...

SEGUE A PAGINA 6 →

IMPRESE & SOCIETÀ

Capitale sociale nel passivo: minimi, aumenti e riduzione per perdite

Il capitale sociale apre la sezione del patrimonio netto e rappresenta il valore dei conferimenti sottoscritti dai soci, anche se non ancora interamente versati. Nel 2026 la voce torna sotto i riflettori per molte piccole srl: scade...

SEGUE A PAGINA 12 →

IMPRESE & SOCIETÀ

Immobilizzazioni finanziarie: controllate, collegate e la riforma Pex 2026

Partecipazioni, crediti finanziari, titoli e strumenti derivati destinati a restare durevolmente nel patrimonio dell'impresa formano la terza classe delle immobilizzazioni, quella finanziaria. Prima di entrare nel dettaglio delle...

SEGUE A PAGINA 14 →

L'AGENDA DELLO STUDIO • PRINCIPALI SCADENZE DEL MESE

20 AGOSTO: Versamenti unificati F24 imposte dirette, IVA, contributi INPS e ritenute (ripresa estiva).

30 SETTEMBRE: Invio telematico Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA (LIPE 2° trimestre).

ADEMPIMENTI FISCALI & CONTRIBUTIVI

31 OTTOBRE (2 NOV): Presentazione Modello Redditi 2026 e perfezionamento opzione CPB.

AREE COPERTE OGGI:

ACCERTAMENTO: 2 • SPORT & ASD: 1 • IMPRESE & SOCIETÀ: 2

■ AGGIORNAMENTI FISCALI & CIRCOLARI

Resta sempre aggiornato con lo Studio Sabatino Pizzano

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter per ricevere le ultime novità normative, le circolari operative, il **Quotidiano Fiscale** e l'edizione settimanale de **La Settimana Fiscale** con dossier in PDF.



ISCRIVITI GRATIS →

Sommario Esecutivo del Giorno

Guida ragionata e rinvio ipertestuale ai 5 approfondimenti odierni

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

2 APPROFONDIMENTO

ACCERTAMENTO FISCALE

Adesione al PVC: le osservazioni del contribuente non la precludono

La presentazione di osservazioni dopo la consegna di un processo verbale di constatazione non impedisce al contribuente di aderire successivamente al PVC ai...

PAG. 3 →

DICHIARAZIONI

Visto di conformità infedele: il correttivo fissa termini e competenza

Con il decreto correttivo della riforma fiscale, il D.Lgs. 148/2026, vengono risolte due questioni che da anni generano contenzioso fra Agenzia delle Entrate e...

PAG. 6 →

ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

1 APPROFONDIMENTO

ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

SSD, la lucratività attenuata non basta per la decommercializzazione fiscale

Può accadere che una società sportiva dilettantistica osservi alla lettera i vincoli sull'assenza di scopo di lucro introdotti dalla riforma dello sport e,...

PAG. 9 →

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ

2 APPROFONDIMENTO

BILANCIO

Capitale sociale nel passivo: minimi, aumenti e riduzione per perdite

minimi legali per Spa e Srl, aumenti a pagamento e gratuiti, riduzione per perdite e la scadenza 2026 per le perdite Covid del 2020.

PAG. 12 →

BILANCIO

Immobilizzazioni finanziarie: controllate, collegate e la riforma Pex 2026

art. 2359 c.c., classificazione delle partecipazioni e gli sviluppi 2026 sulla participation exemption dopo il D.L. 38/2026.

PAG. 14 →

Adesione al PVC: le osservazioni del contribuente non la precludono

La presentazione di osservazioni dopo la consegna di un processo verbale di constatazione non impedisce al contribuente di aderire successivamente al PVC ai sensi dell'art. 5-quer del D.Lgs. 218/1997. Le due iniziative non sono alternative, ma hanno una funzione e un rilievo procedimentale differenti. L'adesione integrale al verbale deve essere comunicata entro 30 giorni e consente di beneficiare della riduzione delle sanzioni a un sesto del minimo; le osservazioni post-PVC, invece, non costituiscono più una fase procedimentale tipizzata dopo l'abrogazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

ACCERTAMENTO FISCALE.

Norme chiave

art. 5-quer D.Lgs. 218/1997, art. 1 D.Lgs. 13/2024, art. 8 D.Lgs. 218/1997.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Adesione al PVC e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** La presentazione di osservazioni dopo la consegna di un processo verbale di constatazione non impedisce al contribuente di aderire successivamente al PVC ai sensi dell'art.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Adesione al PVC: le osservazioni del contribuente non la precludono, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

La presentazione di osservazioni dopo la consegna di un processo verbale di constatazione non impedisce al contribuente di aderire successivamente al PVC ai sensi dell'art. 5-quer del D.Lgs. 218/1997. Le due iniziative non sono alternative, ma hanno una funzione e un rilievo procedimentale differenti. L'adesione integrale al verbale deve essere comunicata entro 30 giorni e consente di beneficiare della riduzione delle sanzioni a un sesto del minimo; le osservazioni post-PVC, invece, non costituiscono più una fase procedimentale tipizzata dopo l'abrogazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente. Se il contribuente contesta nel merito i rilievi, la sede centrale per le difese resta normalmente lo schema di atto previsto dall'art. 6-bis della L. 212/2000, quando il contraddittorio preventivo trova applicazione.

PREMESSA

La consegna di un processo verbale di constatazione apre una fase nella quale il contribuente deve assumere rapidamente decisioni potenzialmente alternative sul piano strategico, ma non necessariamente incompatibili sul piano giuridico. Tra queste rientrano la presentazione di osservazioni, l'adesione integrale al PVC e, nei casi consentiti, il ravvedimento operoso.

Un equivoco ricorrente nella prassi consiste nel ritenere che la trasmissione di osservazioni successive alla chiusura della verifica impedisca l'accesso alla definizione agevolata del verbale. Tale conclusione non trova fondamento nella disciplina dell'art. 5-quer del D.Lgs. 218/1997: la norma non prevede, infatti, alcuna causa di preclusione collegata alla presentazione di memorie o osservazioni da parte del contribuente.

AMBITO DELL'ADESIONE AL PVC

L'art. 5-quer del D.Lgs. 218/1997, introdotto dall'art. 1 del D.Lgs. 13/2024, consente al contribuente di aderire ai verbali di constatazione redatti ai sensi dell'art. 24 della L. 4/1929. L'istituto si applica ai PVC emessi dal 30 aprile 2024.

L'adesione può essere prestata:

- senza condizioni;
- condizionandola alla rimozione di errori manifesti contenuti nel verbale.

In entrambi i casi, l'adesione deve riguardare il contenuto integrale del PVC. Non è quindi ammessa una definizione selettiva di singoli rilievi, di singoli periodi d'imposta o di

specifiche violazioni contenute nel verbale. L'adesione deve essere comunicata, entro 30 giorni dalla consegna del PVC, sia all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, individuato nel verbale, sia all'organo che lo ha redatto.

FASE	TERMINE	REGOLA APPLICABILE
Comunicazione dell'adesione	Entro 30 giorni dalla consegna del PVC	Art. 5-quater, comma 2, D.Lgs. 218/1997
Correzione degli errori manifesti	Entro 10 giorni dalla comunicazione dell'adesione condizionata	Art. 5-quater, comma 3, D.Lgs. 218/1997
Notifica dell'atto di definizione	Entro 60 giorni dalla comunicazione dell'adesione o dalla comunicazione dell'aggiornamento del PVC	Art. 5-quater, comma 5, D.Lgs. 218/1997
Versamento delle somme	Entro 20 giorni dalla notifica dell'atto di definizione	Art. 8, D.Lgs. 218/1997

ADESIONE CONDIZIONATA E ERRORI MANIFESTI

Nel caso di adesione condizionata, il contribuente deve indicare gli errori manifesti di cui chiede la rimozione. L'organo che ha redatto il PVC può correggerli nei 10 giorni successivi alla comunicazione dell'adesione, aggiornando il verbale e informandone immediatamente il contribuente e l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente.

La formulazione normativa richiede attenzione: la correzione non rappresenta un obbligo generalizzato dell'organo verbalizzante, ma una facoltà espressamente riconosciuta dalla disposizione. Inoltre, la nozione di errore manifesto va tenuta distinta dalle contestazioni valutative, ricostruttive o interpretative sul merito dei rilievi. Queste ultime, in linea generale, non sono suscettibili di essere veicolate attraverso l'adesione condizionata.

Per l'adesione senza condizioni, l'atto di definizione dell'accertamento parziale deve essere notificato dall'ufficio entro 60 giorni dalla comunicazione del contribuente. Per l'adesione condizionata, il medesimo termine decorre dalla comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'aggiornamento del PVC effettuata dall'organo che lo ha redatto.

SOSPENSIONE DEI TERMINI

I termini per l'accertamento sono sospesi fino alla comunicazione dell'adesione da parte del contribuente e, in ogni caso, non oltre il trentesimo giorno successivo alla consegna del PVC. La sospensione opera quindi per il periodo necessario a consentire la valutazione dell'accesso alla definizione, ma non si estende oltre la scadenza del termine previsto per l'esercizio dell'opzione.

La previsione è particolarmente rilevante nei casi in cui il PVC venga consegnato in prossimità della decadenza dal potere di accertamento. Il professionista deve pertanto verificare con precisione la data di consegna del verbale,

la tipologia dei rilievi e il termine decadenziale applicabile alla singola annualità.

RIDUZIONE DELLE SANZIONI E PAGAMENTO

In presenza di adesione al PVC, la misura delle sanzioni prevista dagli artt. 2, comma 5, e 3, comma 3, del D.Lgs. 218/1997 è ridotta alla metà. Il risultato pratico è l'applicazione delle sanzioni nella misura di un sesto del minimo edittale, anziché di un terzo del minimo previsto nell'ordinario accertamento con adesione.

Le somme dovute in base all'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate entro 20 giorni dalla notifica. Si applicano le modalità di pagamento previste dall'art. 8 del D.Lgs. 218/1997, con possibilità di pagamento in unica soluzione oppure in forma rateale.

La rateazione può avvenire fino a un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, elevate a 16 se le somme dovute superano 50.000 euro. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo alla notifica dell'atto di definizione.

Occorre però distinguere la definizione riguardante atti di recupero. Per effetto dell'art. 8, comma 2-bis, del D.Lgs. 218/1997, il versamento delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione conseguente alla definizione di atti di recupero non può essere effettuato mediante rateazione né mediante compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997.

OSSERVAZIONI DOPO IL PVC

La presentazione di osservazioni successive alla consegna del PVC non è vietata e non determina alcuna preclusione rispetto alla successiva adesione ai sensi dell'art. 5-quater del D.Lgs. 218/1997. La norma, infatti, non subordina la definizione alla mancata trasmissione di memorie difensive o di documenti da parte del contribuente.

Va tuttavia precisato che, dopo l'abrogazione dell'art. 12, comma 7, della L. 212/2000, le osservazioni post-PVC non costituiscono più una fase procedimentale espressamente disciplinata con il previgente spatium deliberandi di 60 giorni. Ciò non implica l'impossibilità di presentarle, ma ne modifica il rilievo sistematico: il contribuente può trasmetterle e l'Amministrazione può valutarle, senza che il PVC assuma però il ruolo di atto necessariamente prodromico all'accertamento secondo il precedente schema normativo.

Le osservazioni possono conservare utilità pratica, soprattutto per segnalare errori documentali, ricostruzioni palesemente inesatte, profili di fatto non considerati in verifica o elementi che possano indurre l'ufficio a ridimensionare la pretesa. Non rappresentano, però, un sostituto del contraddittorio preventivo disciplinato dall'art. 6-bis dello Statuto del contribuente.

IL RUOLO DELLO SCHEMA DI ATTO

Quando il contribuente non aderisce integralmente al PVC, e non intende regolarizzare le violazioni mediante ravvedimento operoso, la fase difensiva centrale è normalmente quella dello schema di atto. Ai sensi dell'art. 6-bis della L. 212/2000, gli atti autonomamente impugnabili dinanzi alla giurisdizione tributaria devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo, salvo le eccezioni espressamente previste.

Lo schema di atto deve assegnare al contribuente un termine non inferiore a 60 giorni per presentare controdeduzioni oppure, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. È in tale sede che il contribuente può sviluppare compiutamente le contestazioni in fatto e in diritto, corredandole della documentazione utile.

Lo schema di atto reca anche l'invito a presentare, in luogo delle osservazioni, istanza di accertamento con adesione. Per gli atti soggetti al contraddittorio preventivo, l'istanza di adesione può essere presentata entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto. Se il contribuente si avvale di questa facoltà, non può poi presentare un'ulteriore istanza di adesione dopo la notifica dell'atto impositivo.

ATTI ESCLUSI DAL CONTRADDITTORIO

Il contraddittorio preventivo non opera per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati dal Decreto MEF 24 aprile 2024, nonché nei casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

Tra le fattispecie escluse rientrano, a determinate condizioni, gli accertamenti parziali fondati esclusivamente sull'incrocio dei dati disponibili nelle banche dati dell'Amministrazione finanziaria, alcuni atti di recupero, le comunicazioni derivanti dai controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, nonché specifici avvisi di liquidazione e atti relativi a omessi, insufficienti o tardivi versamenti.

La presenza di un PVC non consente, da sola, di presumere l'esclusione dal contraddittorio preventivo. Al contrario, un accertamento fondato su attività istruttoria, rilievi sostanziali, acquisizioni documentali, ricostruzioni induttive o valutazioni di merito è normalmente estraneo all'area degli atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati individuati dal decreto ministeriale.

SCELTE OPERATIVE DOPO LA CONSEGNA

Ricevuto il PVC, il contribuente dovrebbe valutare tempestivamente la strategia difensiva, distinguendo tra rilievi integralmente condivisibili, errori manifesti e contestazioni di merito.

- Se i rilievi sono integralmente condivisi, può essere opportuno valutare l'adesione al PVC entro 30 giorni, beneficiando della riduzione delle sanzioni a un sesto del minimo.
- Se il verbale contiene errori manifesti, l'adesione condizionata può consentire di chiedere il relativo aggiornamento, senza rinunciare al vantaggio sanzionatorio connesso alla definizione.
- Se il contribuente intende contestare la fondatezza dei rilievi, deve predisporre sin da subito il quadro documentale e argomentativo da utilizzare, se applicabile, nella fase dello schema di atto e del contraddittorio preventivo.
- Se talune violazioni sono oggettivamente regolarizzabili, occorre confrontare il costo del ravvedimento operoso con quello della definizione del PVC, considerando sanzioni, interessi, imposte, profili dichiarativi e conseguenze sui periodi d'imposta coinvolti.

Le osservazioni presentate dopo il PVC possono quindi essere utili, ma non escludono l'adesione e non devono indurre a trascurare i termini perentori previsti dall'art. 5-quater del D.Lgs. 218/1997. In particolare, l'adesione al verbale richiede una scelta entro 30 giorni dalla consegna, mentre le difese sul merito dei rilievi trovano, di regola, la loro sede procedimentale più strutturata nello schema di atto e nel contraddittorio preventivo.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su [studiopizzano.it](https://www.studiopizzano.it).
<https://www.studiopizzano.it/adesione-al-pvc-le-osservazioni-del-contribuente-non-la-precludono/> →

HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?

Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.

RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

SCADENZA: 10 NOVEMBRE

10 MIN LETTURA

01/09/2026

Visto di conformità infedele: il correttivo fissa termini e competenza

Con il decreto correttivo della riforma fiscale, il D.Lgs. 148/2026, vengono risolte due questioni che da anni generano contenzioso fra Agenzia delle Entrate e professionisti abilitati al visto di conformità sul modello 730. Anzitutto viene fissato il termine entro cui il Fisco può pretendere dal CAF o dal professionista il versamento del 30% della maggiore imposta accertata quando il visto risulta infedele: tale termine coincide adesso con quello previsto per il controllo formale, ossia il 31 dicembre del quarto anno successivo alla dichiarazione. In secondo luogo cambia l'ufficio competente a notificare la cartella, che passa dalla Direzione regionale alla Direzione provinciale del domicilio fiscale del contribuente, superando così un orientamento della Cassazione che aveva annullato le cartelle emesse dagli uffici provinciali.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

DICHIARAZIONI.

Norme chiave

D.L. Correttivo Omnibus 2026, TUIR D.P.R. 917/1986, D.P.R. 633/1972.

A chi si applica

Imprese, lavoratori autonomi, dipendenti e contribuenti soggetti a IRPEF, IRES e IVA.

Azione richiesta

Esaminare le nuove franchigie fringe benefit, i requisiti familiari a carico e le novità sulla detrazione IVA.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** Disposizioni integrative e correttive in materia di imposizione diretta, IVA, agevolazioni e contenzioso.
- 💡 **Impatto operativo:** Riformate le soglie di detassazione dei fringe benefit, i requisiti di reddito per i figli a carico e i criteri di detraibilità dell'IVA sugli acquisti.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare i regimi transitori e le decorrenze delle singole disposizioni stabilite dal decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Con il decreto correttivo della riforma fiscale, il D.Lgs. 148/2026, vengono risolte due questioni che da anni generano contenzioso fra Agenzia delle Entrate e professionisti abilitati al visto di conformità sul modello 730. Anzitutto viene fissato il termine entro cui il Fisco può pretendere dal CAF o dal professionista il versamento del 30% della maggiore imposta accertata quando il visto risulta infedele: tale termine coincide adesso con quello previsto per il controllo formale, ossia il 31 dicembre del quarto anno successivo alla dichiarazione. In secondo luogo cambia l'ufficio competente a notificare la cartella, che passa dalla Direzione regionale alla Direzione provinciale del domicilio fiscale del contribuente, superando così un orientamento della Cassazione che aveva annullato le cartelle emesse dagli uffici provinciali. Le regole appena introdotte valgono anche per i controlli sui 730/2024 tuttora in lavorazione. Il correttivo tocca inoltre il concordato preventivo biennale, confermando gli esoneri dal visto per chi rinnova l'adesione per il biennio 2026-2027.

CHE COSA CAMBIA PER CAF E PROFESSIONISTI ABILITATI

L'articolo 18 del D.Lgs. 148/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11 agosto 2026, n. 185, ed entrato in vigore il 12 agosto 2026, modifica l'articolo 39, comma 1, lettera a),

del D.Lgs. 241/1997 e, contestualmente, l'articolo 69, comma 1, lettera a), del Testo unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024, in vigore dal 1° gennaio 2026). Sono queste le disposizioni che disciplinano la responsabilità di CAF e professionisti quando appongono un visto di conformità infedele su una dichiarazione dei redditi presentata con assistenza fiscale, tipicamente il modello 730.

Chiamato nella prassi "correttivo Omnibus", perché completa un pacchetto più ampio di aggiustamenti alla riforma fiscale, il provvedimento lascia inalterato l'impianto sanzionatorio, ma colma due lacune operative che avevano reso incerta l'applicazione delle regole già in vigore: da quando decorre il termine di decadenza per richiedere la somma al certificatore, e quale ufficio dell'Agenzia delle Entrate sia competente a farlo. Su entrambi i fronti, finora, la risposta si otteneva solo per via interpretativa o dalla giurisprudenza, con soluzioni non sempre uniformi.

IL CONTESTO: COME FUNZIONA OGGI LA RESPONSABILITÀ SUL VISTO INFEDELE

Per misurare la portata della modifica conviene ricordare come funziona, dal 2019, la responsabilità di chi appone il visto. In passato, il CAF o il professionista che rilasciava un visto di conformità infedele era chiamato a rispondere, in

solido con il contribuente, di imposte, sanzioni e interessi che sarebbero emersi dal controllo formale della dichiarazione (il controllo di cui all'articolo 36-ter del D.P.R. 600/1973, volto a verificare la corrispondenza fra i dati dichiarati e la documentazione presentata). Un regime, illustrato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 34/E del 2015, che esponeva il certificatore a un debito potenzialmente molto elevato, sproporzionato rispetto all'errore commesso.

Le regole sono cambiate con l'articolo 7-bis del D.L. 4/2019: il CAF o il professionista non risponde più di imposte, sanzioni e interessi dovuti dal contribuente, ma deve versare all'Erario una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata in sede di controllo. Tale somma non è dovuta quando l'infedeltà del visto derivi da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente, cioè da informazioni false o incomplete fornite intenzionalmente o con grave negligenza dal cliente, e che il professionista non poteva ragionevolmente individuare. Il certificatore può inoltre limitare l'esborso alla sola sanzione, in misura ridotta, qualora trasmetta la dichiarazione rettificativa o la comunicazione dei dati corretti entro il 10 novembre dell'anno di presentazione. Con la circolare n. 12/E del 24 maggio 2019 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che questo regime più favorevole si applica a partire dall'assistenza fiscale prestata nel 2019, dunque dai modelli 730/2019 in poi.

Per fissare l'ordine di grandezza vale un esempio: qualora il controllo formale accerti una maggiore imposta di € 3.000 riconducibile a un errore nel visto, il professionista è tenuto a versare € 900 (il 30% di € 3.000), salvo che non abbia già sanato la posizione entro il 10 novembre trasmettendo la rettifica, ipotesi in cui l'importo dovuto si riduce ulteriormente secondo le regole sul ravvedimento delle sanzioni.

IL NODO DEI TERMINI: QUANDO DECADE LA PRETESA VERSO IL CERTIFICATORE

Prima del correttivo, la norma non stabiliva in modo esplicito entro quando l'Agenzia delle Entrate dovesse notificare la cartella di pagamento al CAF o al professionista per recuperare il 30%. Il termine veniva desunto solo per via interpretativa, con incertezza tanto per gli uffici quanto per i professionisti, privi di un riferimento certo su quando la propria posizione potesse dirsi definitivamente chiusa.

Il D.Lgs. 148/2026 colma la lacuna introducendo, nel terzo periodo della lettera a) dell'articolo 39, il rinvio esplicito al termine previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera b), del D.P.R. 602/1973, la disposizione sulla riscossione che disciplina la notifica delle cartelle di pagamento. Il termine coincide con quello già fissato per le somme dovute a seguito del controllo formale della dichiarazione: la cartella va notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di

presentazione della dichiarazione. Per un 730 presentato nel 2024, dunque, la cartella verso il certificatore dovrà essere notificata entro il 31 dicembre 2028.

Il legislatore ha scelto così di allineare il termine di decadenza verso il professionista a quello già previsto per il contribuente, così da evitare che la posizione del certificatore restasse esposta più a lungo di quella dell'assistito.

IL NODO DELLA COMPETENZA: DALLA DIREZIONE REGIONALE ALLA DIREZIONE PROVINCIALE

Il secondo intervento del correttivo riguarda l'ufficio competente a iscrivere a ruolo la somma pari al 30%. Secondo la regola generale dell'articolo 39, comma 2, del D.Lgs. 241/1997, la contestazione delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni spettano alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore, vale a dire del CAF o del professionista che ha apposto il visto. Proprio su questa regola generale si era espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11790 del 2 maggio 2024, che aveva dichiarato nulla una cartella di pagamento notificata da un ufficio provinciale, ritenendo la competenza riservata in via esclusiva alla Direzione regionale.

È esattamente su questo punto che interviene il correttivo, in deroga alla regola generale: per la sola somma pari al 30% della maggiore imposta prevista dall'articolo 7-bis del D.L. 4/2019, la competenza all'iscrizione a ruolo passa alla Direzione provinciale, individuata però non in base al domicilio fiscale del professionista, bensì in base al domicilio fiscale del contribuente assistito. Una scelta di natura organizzativa: la Direzione provinciale che ha già in carico il fascicolo del contribuente, con l'intera documentazione del controllo formale, diventa competente anche per la posizione del certificatore collegata a quella stessa dichiarazione, evitando così duplicazioni fra uffici diversi.

La novità supera per via legislativa l'orientamento espresso dalla Cassazione nella sentenza n. 11790/2024: da oggi la competenza della Direzione provinciale non costituisce più un vizio che rende nulla la cartella, ma è la regola stessa prevista dalla legge per questa specifica fattispecie.

PERCHÉ LA NORMA RIGUARDA ANCHE I 730 GIÀ IN LAVORAZIONE

L'aspetto più delicato del correttivo riguarda l'efficacia nel tempo delle nuove regole. Il comma 3 dell'articolo 18 stabilisce infatti che le nuove disposizioni si applicano già alle attività di controllo svolte sulle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2023, dunque anche ai modelli 730/2024 i cui controlli formali sono ancora in corso di lavorazione presso l'Agenzia delle Entrate.

Una scelta con una finalità evidente: mettere al riparo le posizioni pendenti dalle eccezioni di incompetenza che, sulla base dell'orientamento della Cassazione, avrebbero potuto travolgere le cartelle non ancora notificate o in corso di predisposizione. Restano comunque alcuni aspetti da chiarire nella pratica applicativa: non è ancora scontato quale sarà l'impatto della nuova norma sui giudizi già instaurati prima dell'entrata in vigore del correttivo, né come si comporteranno le compagnie assicurative rispetto alle polizze di responsabilità civile professionale stipulate dai CAF e dai professionisti, che potrebbero dover rivedere le proprie valutazioni sui rischi coperti alla luce di termini e competenza ora fissati per legge.

GLI EFFETTI SUL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2026-2027

Il correttivo affronta il tema del visto di conformità anche sotto un altro profilo, con l'articolo 28 del medesimo D.Lgs. 148/2026, dedicato al concordato preventivo biennale. Per i contribuenti che rinnovano l'adesione al concordato per il biennio 2026-2027, la norma conferma i benefici premiali già collegati a questo regime: l'esonero dal visto di conformità per le compensazioni di crediti fino a € 100.000 annui per l'IVA e fino a € 70.000 annui per le imposte dirette e l'IRAP, oltre all'esonero dal visto o dalla garanzia per i rimborsi IVA fino a € 100.000 annui.

Il collegamento con il tema dei visti infedeli non è casuale: chi rientra in questi esoneri non deve procurarsi il visto di conformità per effettuare compensazioni o richiedere rimborsi entro le soglie indicate, e dunque in questi casi non espone il professionista alla responsabilità appena

descritta. Resta fermo che l'esonero riguarda solo le soglie indicate: superati questi importi, il visto torna necessario e con esso torna applicabile l'intero impianto sanzionatorio appena riformato.

COSA CAMBIA IN PRATICA PER CAF E PROFESSIONISTI CERTIFICATORI

Per i professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità, il correttivo offre finalmente un quadro certo su due elementi che finora restavano affidati all'interpretazione. Diventa possibile calcolare con precisione fino a quando una determinata annualità resta esposta al rischio di una richiesta di pagamento, e sapere in anticipo quale ufficio è legittimato a notificarla.

Chi ha contestazioni in corso, o cartelle già notificate da una Direzione provinciale prima dell'entrata in vigore del correttivo, farebbe bene a verificare la propria posizione alla luce delle nuove regole, considerando che l'applicazione retroattiva ai controlli sul periodo d'imposta 2023 riduce lo spazio per eccepire l'incompetenza dell'ufficio, eccezione che in passato trovava fondamento nella giurisprudenza della Cassazione. Vale inoltre la pena ricordare, per chi gestisce grandi volumi di modelli 730, che la riduzione dell'esborso alla sola sanzione ridotta resta subordinata al rispetto del termine del 10 novembre per la trasmissione della dichiarazione rettificativa o della comunicazione dei dati corretti: un controllo interno tempestivo sulle dichiarazioni assistite, condotto prima di quella data, resta lo strumento più efficace per contenere l'esposizione economica legata a errori nel visto di conformità.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
<https://www.studiopizzano.it/visto-di-conformita-infedele-termini-e-competenza/> →

HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?

Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.

RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →

SSD, la lucratività attenuata non basta per la decommercializzazione fiscale

Può accadere che una società sportiva dilettantistica osservi alla lettera i vincoli sull'assenza di scopo di lucro introdotti dalla riforma dello sport e, nonostante questo, non maturi le condizioni per beneficiare delle agevolazioni fiscali dell'articolo 148, comma 3, del TUIR. Può accadere che una società sportiva dilettantistica osservi alla lettera i vincoli sull'assenza di scopo di lucro introdotti dalla riforma dello sport e, nonostante questo, non maturi le condizioni per beneficiare delle agevolazioni fiscali dell'articolo 148, comma 3, del TUIR. Il punto figura tra i passaggi più insidiosi della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026, con cui è stato riscritto il legame tra la disciplina civilistica delle SSD dettata dal decreto legislativo n. 36 del 2021 e i presupposti che la normativa tributaria pone per lasciare fuori dalla tassazione i corrispettivi specifici versati da soci e tesserati.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI.

Norme chiave

articolo 148 TUIR, circolare n. 7/E.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a SSD, la lucratività attenuata non basta per la decommercializzazione fiscale e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** Può accadere che una società sportiva dilettantistica osservi alla lettera i vincoli sull'assenza di scopo di lucro introdotti dalla riforma dello sport e, nonostante questo, non maturi le condizioni per beneficiare delle agevolazioni fiscali dell'articolo 148, comma 3, del TUIR.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di SSD, la lucratività attenuata non basta per la decommercializzazione fiscale, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Può accadere che una società sportiva dilettantistica osservi alla lettera i vincoli sull'assenza di scopo di lucro introdotti dalla riforma dello sport e, nonostante questo, non maturi le condizioni per beneficiare delle agevolazioni fiscali dell'articolo 148, comma 3, del TUIR. Il punto figura tra i passaggi più insidiosi della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026, con cui è stato riscritto il legame tra la disciplina civilistica delle SSD dettata dal decreto legislativo n. 36 del 2021 e i presupposti che la normativa tributaria pone per lasciare fuori dalla tassazione i corrispettivi specifici versati da soci e tesserati. All'origine del problema c'è la diversa intensità di non lucratività richiesta dai due impianti: dove la riforma dello sport tollera una lucratività contenuta, il TUIR subordina il beneficio fiscale al divieto pieno di distribuire utili. Ne deriva che i due corpi di regole viaggiano su binari separati, e lo statuto è chiamato a recepire questa differenza. Nelle righe che seguono si chiarisce che cosa la riforma permette, che cosa il fisco esige, quali clausole devono comparire nell'atto costitutivo e per quale ragione la decisione precede la stesura o la revisione dello statuto.

IN CHE COSA CONSISTE LA DECOMMERCIALIZZAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPECIFICI

Secondo l'articolo 148, comma 3, del TUIR, quando si tratta di associazioni e società sportive dilettantistiche prive di scopo di lucro, non hanno natura commerciale le attività rese ai soci, ai partecipanti e ai tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali, purché siano attuazione diretta delle finalità istituzionali e trovino contropartita nel pagamento di corrispettivi specifici. Detto altrimenti, quanto pagato da chi segue i corsi o si serve degli impianti, sotto forma di quote e corrispettivi, resta fuori dal reddito imponibile dell'ente. A questo meccanismo si dà il nome di decommercializzazione: un'attività di per sé economica viene sottratta all'area commerciale ai fini delle imposte sui redditi. Sul versante IVA una regola dello stesso tenore discende dall'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Per la tenuta economica delle società sportive dilettantistiche si tratta di un vantaggio di peso; non scatta

però da solo, perché resta legato all'osservanza di puntuali requisiti statutari.

CON LA RIFORMA DELLO SPORT È CONSENTITA UNA LUCRATIVITÀ CIRCOSCRITTA

A occuparsi dell'assenza di fine di lucro degli enti sportivi dilettantistici è l'articolo 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36. Quando l'ente assume la forma di società di capitali o di cooperativa, i commi 3 e 4 permettono, dentro soglie prestabilite, di indirizzare una parte inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione dell'anno verso l'aumento gratuito del capitale sociale oppure verso i dividendi da riconoscere ai soci. Accanto a ciò è consentito restituire al socio il capitale che ha effettivamente versato, con l'eventuale rivalutazione o incremento nei limiti stabiliti dalla medesima disciplina.

Per gli enti in veste societaria, dunque, il legislatore sportivo ha disegnato una specie di divieto di lucratività in forma smussata: pur mantenendo la natura non lucrativa, la società può attribuire ai soci alcune limitate utilità di carattere patrimoniale. Se una SSD trascrive nello statuto queste facoltà, rispetta in pieno la riforma dello sport.

Resta da capire se quel medesimo statuto basti pure a ottenere le agevolazioni fiscali dell'articolo 148, comma 3. Per l'Agenzia delle Entrate la risposta è negativa.

IL VANTAGGIO FISCALE RICHIEDE LE CLAUSOLE DELL'ARTICOLO 148 DEL TUIR

Che per le associazioni e le società sportive dilettantistiche non lucrative continui a valere l'agevolazione dell'articolo 148, comma 3, del TUIR lo dice in modo esplicito l'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2021. Ribadire il beneficio, tuttavia, non fa venir meno i presupposti fiscali da cui esso dipende.

L'articolo 148, comma 8, del TUIR pretende infatti che nello statuto figurino clausole ben precise. Ne fa parte il divieto di ripartire, pure per vie indirette, utili o avanzi di gestione, così come fondi, riserve o capitale finché l'ente è in vita, a meno che sia la legge a imporre la distribuzione. È una preclusione senza eccezioni, che non lascia spazio alle aperture concesse dalla riforma dello sport.

Da qui la circolare n. 7/E del 2026 fa discendere una conseguenza netta: le SSD nate sotto il decreto legislativo n. 36 del 2021 che puntano alla decommercializzazione dell'articolo 148, comma 3, devono affiancare alle clausole imposte dagli articoli 7 e 8 della riforma anche quelle del comma 8 dell'articolo 148 del TUIR. Tradotto in

pratica, nello statuto va abbandonata la possibilità di attribuire ai soci la quota di utili inferiore al 50% insieme alle altre forme di lucratività attenuata. A identica conclusione si arriva per il parallelo regime IVA dell'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

REGOLE SPORTIVE E REGOLE FISCALI CONTINUANO A MUOVERSI SU LIVELLI SEPARATI

Il chiarimento porta alla luce una differenza pratica che spesso sfugge: essere qualificati come ente sportivo dilettantistico non lucrativo non attribuisce di per sé il diritto alla decommercializzazione fiscale. Si tratta di due giudizi da svolgere in autonomia l'uno dall'altro.

Una SSD può essere validamente costituita in linea con la normativa sportiva e riportare nello statuto le opzioni dell'articolo 8, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 36 del 2021. Qualora però voglia servirsi dell'articolo 148, comma 3, del TUIR, è tenuta a osservare anche i paletti più severi della normativa tributaria, primo fra tutti il divieto pieno di distribuzione. Chi preferisce conservare le clausole di lucratività attenuata rimane in regola sul piano civilistico, ma perde la possibilità di decommercializzare i corrispettivi specifici, che finiscono tassati con le regole ordinarie.

PERCHÉ OCCORRE DECIDERE PRIMA DI REDIGERE LO STATUTO

La questione si fa sentire soprattutto quando si scrivono o si rivedono gli statuti. Accertare la sola coerenza con il decreto legislativo n. 36 del 2021 non è sufficiente: bisogna stabilire prima quali agevolazioni fiscali l'ente vuole davvero sfruttare, e su quella base modellare le clausole statutarie.

Se l'obiettivo è un assetto che prevede dividendi ai soci, anche in misura ridotta, va messa nel conto la tassazione ordinaria dei corrispettivi. Se invece si mira al trattamento di favore dell'articolo 148, nello statuto va inserito il divieto pieno di distribuzione, lasciando cadere le aperture della riforma. Nello stesso statuto le due soluzioni non stanno insieme.

È esattamente qui che la circolare n. 7/E traccia il confine tra i due sistemi. Pur avendo rinnovato la disciplina civilistica degli enti dilettantistici, la riforma dello sport non ha inglobato né rimpiazzato gli specifici presupposti fiscali che aprono la porta ai regimi agevolati. Chi predispone o rivede lo statuto di una SSD deve perciò muovere dalla decisione sul modello fiscale e piegare le clausole a quella scelta, non l'inverso.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/ssd-la-lucrativita-attenuata-non-basta/> →

HAI DUBBI SULLA GESTIONE DEL TUO ENTE SPORTIVO O SUI CONTRATTI SPORTIVI?

Studio Pizzano è specializzato in Riforma dello Sport, adeguamento statuti ASD/SSD, gestione RASD e lavoro sportivo.

RICHIEDI CHECK-UP SPORTIVO →

Capitale sociale nel passivo: minimi, aumenti e riduzione per perdite

Minimi legali per Spa e Srl, aumenti a pagamento e gratuiti, riduzione per perdite e la scadenza 2026 per le perdite Covid del 2020. Il capitale sociale apre la sezione del patrimonio netto e rappresenta il valore dei conferimenti sottoscritti dai soci, anche se non ancora interamente versati. Nel 2026 la voce torna sotto i riflettori per molte piccole srl: scade infatti il termine di sospensione previsto per le perdite maturate nel 2020 durante l'emergenza sanitaria. La voce A) I. del passivo esprime il capitale sociale sottoscritto dai soci, comprensivo della parte eventualmente non ancora versata.

SCHEMA RAPIDA

Categoria

BILANCIO.

Norme chiave

art. 6 D.L. 23/2020, art. 87 Tuir, D.L. 23/2020.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Capitale sociale nel passivo e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- Cosa cambia:** minimi legali per Spa e Srl, aumenti a pagamento e gratuiti, riduzione per perdite e la scadenza 2026 per le perdite Covid del 2020.
- Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Capitale sociale nel passivo: minimi, aumenti e riduzione per perdite, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Il capitale sociale apre la sezione del patrimonio netto e rappresenta il valore dei conferimenti sottoscritti dai soci, anche se non ancora interamente versati. Nel 2026 la voce torna sotto i riflettori per molte piccole srl: scade infatti il termine di sospensione previsto per le perdite maturate nel 2020 durante l'emergenza sanitaria.

COSA ACCOGLIE LA VOCE CAPITALE

La voce A) I. del passivo esprime il capitale sociale sottoscritto dai soci, comprensivo della parte eventualmente non ancora versata. Il valore dei versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della quota già richiamata dagli amministratori, trova collocazione nell'attivo, alla classe A) crediti verso soci per versamenti ancora dovuti. Nel corso della vita della società il capitale può aumentare o diminuire, e ogni variazione richiede il rispetto di formalità precise, perché tocca la garanzia patrimoniale minima su cui fanno affidamento i creditori sociali.

I MINIMI LEGALI PER SPA, SRL E SRL SEMPLIFICATA

Il Codice Civile fissa soglie diverse a seconda del tipo sociale. Per le società per azioni il capitale minimo è di 50.000 euro, secondo quanto previsto dall'art. 2327 c.c. Per le società a responsabilità limitata l'art. 2463 c.c. consente un capitale anche inferiore, purché non minore di 1 euro, mentre il modello di srl semplificata disciplinato

dall'art. 2463-bis c.c. ammette un capitale compreso tra 1 e 9.999 euro. Sotto la soglia di 10.000 euro, però, scattano regole particolari sulla riserva legale, che vanno tenute distinte dalla disciplina ordinaria.

GLI AUMENTI DI CAPITALE: A PAGAMENTO, GRATUITI, MISTI

Gli aumenti a pagamento comportano nuovi conferimenti in denaro o in natura, con emissione di nuove azioni o quote: la legge vieta di aumentare il capitale se le azioni o quote precedenti non sono state interamente liberate. Gli aumenti gratuiti si realizzano imputando a capitale riserve disponibili già iscritte in bilancio, senza alcun nuovo apporto dei soci: nelle Spa comportano l'assegnazione di nuove azioni o l'aumento del valore nominale di quelle esistenti, mentre nelle Srl aumentano semplicemente il valore delle quote già possedute. Gli aumenti misti combinano le due modalità, con emissione simultanea di quote a pagamento e quote gratuite. In tutti i casi, si tratta di operazioni che spostano valore da una voce all'altra del patrimonio netto o che ne aumentano l'ammontare complessivo, ma che irrigidiscono la parte trasferita, assoggettandola alle regole più stringenti del capitale sociale.

LA RIDUZIONE DEL CAPITALE: VOLONTARIA E PER PERDITE

La riduzione volontaria, quella per capitale esuberante, richiede l'osservanza dell'art. 2445 c.c.: la delibera può essere eseguita solo dopo novanta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, purché nessun creditore anteriore abbia fatto opposizione. In presenza di opposizione, il tribunale può comunque autorizzare l'esecuzione previa prestazione di idonea garanzia da parte della società. La riduzione per perdite, invece, non richiede alcun rimborso ai soci: si limita a ridurre il valore nominale delle azioni o delle quote in misura corrispondente al deficit accertato, secondo l'ordine di priorità che vede erose per prime le riserve disponibili, poi quelle statutarie e solo da ultimo il capitale.

PERDITE OLTRE UN TERZO DEL CAPITALE: GLI OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI

Se la perdita supera un terzo del capitale sociale e lo riduce sotto il minimo legale, gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea, che può deliberare alternativamente la riduzione del capitale con contestuale aumento almeno al minimo legale, la trasformazione della società o la liquidazione. Se, invece, la perdita superiore a un terzo non fa scendere il capitale sotto il minimo, l'assemblea può limitarsi a prenderne atto: solo se, entro l'esercizio successivo, la perdita non risulta ridotta sotto la soglia di un terzo, occorre procedere alla riduzione obbligatoria in proporzione alle perdite accertate. La disciplina è contenuta negli artt. 2446 e 2447 c.c. per le Spa e negli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. per le Srl.

LE PERDITE COVID DEL 2020: IL 2026 È L'ANNO DELLA RESA DEI CONTI

La normativa emergenziale introdotta con l'art. 6 del D.L. 23/2020, più volte prorogata (da ultimo con il decreto Milleproroghe, D.L. 198/2022), aveva consentito di rinviare fino al quinto esercizio successivo gli obblighi di riduzione o ricapitalizzazione derivanti dalle perdite maturate negli esercizi 2020, 2021 e 2022, sterilizzando anche la causa di scioglimento per perdita del capitale sociale prevista

dall'art. 2484, comma 1, n. 4, c.c. Per le società con esercizio coincidente con l'anno solare, il termine relativo alle perdite del 2020 scade con l'assemblea che approva il bilancio 2025, da tenersi entro l'estate del 2026: da questo momento non sono più possibili ulteriori rinvii e, se la perdita del 2020 non risulta ricondotta entro la soglia di un terzo grazie a utili successivi o all'utilizzo di riserve, l'assemblea dovrà deliberare la riduzione del capitale in misura corrispondente. Restano invece ancora sospese, con termini differiti rispettivamente al 2027 e al 2028, le perdite maturate nel 2021 e nel 2022.

IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE OPERAZIONI SUL CAPITALE

Le somme percepite dai soci in caso di recesso, esclusione, riscatto o riduzione del capitale esuberante, così come in sede di liquidazione, costituiscono reddito di capitale per la parte eccedente il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, ai sensi dell'art. 47, comma 7, del Tuir. Per i soggetti passivi Ires, secondo quanto previsto dall'art. 89, comma 2, del Tuir, gli utili distribuiti da società con personalità giuridica concorrono a formare il reddito solo per il 5% del loro ammontare, con applicazione del criterio di cassa. Resta invece esente la differenza tra le somme ricevute a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale e il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni, in base al regime di participation exemption previsto dall'art. 87 del Tuir.

UN ESEMPIO NUMERICO DI RIDUZIONE PER PERDITE

La società Aurora Srl ha capitale sociale di 50.000 euro, riserva legale di 6.000 euro e riserva straordinaria di 9.000 euro. Nell'esercizio n la perdita ammonta a 20.000 euro. L'assemblea utilizza prima la riserva straordinaria (9.000 euro), poi la riserva legale (6.000 euro): residuano 5.000 euro di perdita, che vengono coperti riducendo il capitale sociale a 45.000 euro. Poiché il nuovo capitale resta sopra il minimo legale di 10.000 euro e la riduzione non supera un terzo del capitale originario, non scattano gli obblighi di ricapitalizzazione previsti dall'art. 2482-ter c.c.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/capitale-sociale-passivo-aumenti-riduzioni-perdite/> →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?

Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.

CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →

Immobilizzazioni finanziarie: controllate, collegate e la riforma Pex 2026

Art. 2359 c.c., classificazione delle partecipazioni e gli sviluppi 2026 sulla participation exemption dopo il D.L. 38/2026. Partecipazioni, crediti finanziari, titoli e strumenti derivati destinati a restare durevolmente nel patrimonio dell'impresa formano la terza classe delle immobilizzazioni, quella finanziaria. Prima di entrare nel dettaglio delle singole voci, vale la pena ripercorrere i criteri generali di classificazione, in particolare la distinzione tra società controllate, collegate e altre imprese, e soffermarsi su una vicenda normativa recente e piuttosto movimentata: la riforma della participation exemption varata a fine 2025 e, a distanza di pochi mesi, in larga parte ritirata.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

BILANCIO.

Norme chiave

art. 87 Tuir, art. 55 Tuir, L. 199/2025.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Immobilizzazioni finanziarie e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** art. 2359 c.c., classificazione delle partecipazioni e gli sviluppi 2026 sulla participation exemption dopo il D.L. 38/2026.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Immobilizzazioni finanziarie: controllate, collegate e la riforma Pex 2026, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Partecipazioni, crediti finanziari, titoli e strumenti derivati destinati a restare durevolmente nel patrimonio dell'impresa formano la terza classe delle immobilizzazioni, quella finanziaria. Prima di entrare nel dettaglio delle singole voci, vale la pena ripercorrere i criteri generali di classificazione, in particolare la distinzione tra società controllate, collegate e altre imprese, e soffermarsi su una vicenda normativa recente e piuttosto movimentata: la riforma della participation exemption varata a fine 2025 e, a distanza di pochi mesi, in larga parte ritirata.

QUANDO UNA PARTECIPAZIONE È UN'IMMOBILIZZAZIONE

Sono immobilizzazioni finanziarie i titoli che gli amministratori destinano, per propria decisione, a un investimento durevole, e le partecipazioni destinate a permanere stabilmente nel patrimonio dell'impresa. Per le partecipazioni opera inoltre una presunzione di legge: quelle detenute in misura non inferiore a un quinto del capitale della partecipata (un decimo se quest'ultima ha azioni quotate in borsa) si presumono immobilizzazioni, salvo prova contraria. Si tratta di una presunzione relativa: anche partecipazioni superiori a queste soglie possono confluire nell'attivo circolante se effettivamente destinate a essere alienate entro breve termine. Secondo l'OIC 21,

ciò che rileva ai fini della classificazione non è tanto la percentuale posseduta quanto la volontà della direzione aziendale e l'effettiva capacità dell'impresa di mantenere la partecipazione in portafoglio per un periodo prolungato, convenzionalmente non inferiore a 12 mesi: la mera prospettiva di una futura vendita non è di per sé sufficiente a giustificare la collocazione nell'attivo circolante.

CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI: LA MAPPA DELL'ART. 2359 C.C.

La classificazione delle partecipazioni immobilizzate segue le definizioni dell'art. 2359 c.c. Sono considerate controllate le imprese in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante, oppure che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali; nel computo dei voti si considerano anche quelli spettanti a società controllate, fiduciarie o interposte persone, mentre restano esclusi i voti esercitati per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole, che si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti (un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati). Rientrano infine tra le

partecipazioni in "altre imprese" le quote possedute in misura non sufficiente a garantire controllo, influenza dominante o influenza notevole, mentre le cosiddette imprese sorelle, cioè partecipate da altra società del medesimo gruppo senza che quest'ultima ne detenga controllo o influenza notevole diretta, vanno classificate tra le partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti.

LA RIFORMA DELLA PEX NELLA LEGGE DI BILANCIO 2026

La L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) aveva inizialmente introdotto una modifica di rilievo alla disciplina della participation exemption, intervenendo sugli artt. 87 e 58 del Tuir: l'esenzione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni (pari al 95% per le società di capitali, 41,86% per gli imprenditori individuali e 50,28% per le società di persone commerciali) sarebbe stata subordinata al possesso di partecipazioni qualificate secondo nuovi requisiti dimensionali, allineati a quelli già previsti per l'esclusione da tassazione dei dividendi: una partecipazione al capitale di almeno il 5%, oppure, in alternativa, un valore fiscale della partecipazione non inferiore a 500.000 euro. La medesima soglia, secondo l'impostazione originaria, si sarebbe applicata anche alla verifica dell'ineducibilità delle minusvalenze correlate.

IL PASSO INDIETRO DEL D.L. 38/2026

Questa impostazione, tuttavia, ha avuto vita breve. Con il D.L. 27 marzo 2026, n. 38 (poi convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2026, n. 88), il legislatore è tornato sui propri passi: l'art. 11 del decreto ha eliminato, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026, le soglie di partecipazione minima del 5% e di valore fiscale minimo di 500.000 euro introdotte pochi mesi prima dalla legge di bilancio, ripristinando sostanzialmente il precedente regime di esenzione delle plusvalenze e di esclusione da tassazione dei dividendi, senza più il vincolo dimensionale. Chi consulta oggi un testo aggiornato ai soli primi mesi del 2026 rischia quindi di trovare ancora descritta la versione "riformata" della Pex con le nuove soglie: è una svista

comprensibile, ma che in pratica va corretta, perché a partire dal 1° gennaio 2026 (per effetto della retroattività della norma di ripristino) tali soglie non trovano più applicazione.

Restano invece confermati, e non toccati dall'intervento del 2026, i requisiti "storici" della participation exemption previsti dall'art. 87 Tuir: il possesso ininterrotto della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della cessione, la classificazione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie fin dal primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso, la residenza fiscale della società partecipata in uno Stato non a regime fiscale privilegiato, e l'esercizio da parte della partecipata di un'attività commerciale ai sensi dell'art. 55 Tuir.

PERIODO	REQUISITO DIMENSIONALE PER LA PEX
Fino al 31.12.2025	Nessuna soglia dimensionale specifica, solo i requisiti dell'art. 87 Tuir
1.01.2026 - 27.03.2026 (L. 199/2025)	Partecipazione al 5% o valore fiscale minimo di 500.000 euro
Dal 28.03.2026 (D.L. 38/2026, conv. L. 88/2026)	Soglia dimensionale eliminata, retroattivamente dall'1.01.2026

COSA CONVIENE VERIFICARE IN PRATICA

Chi ha realizzato cessioni di partecipazioni nei primi mesi del 2026, prima della conversione in legge del D.L. 38/2026, dovrebbe verificare con attenzione l'eventuale disallineamento tra il trattamento applicato in via prudenziale (magari tenendo conto delle soglie dimensionali poi abrogate) e il regime effettivamente applicabile per effetto della retroattività della norma di ripristino, valutando l'opportunità di una correzione in dichiarazione dei redditi ove necessario. Più in generale, prima di qualificare una partecipazione come immobilizzazione finanziaria, conviene sempre documentare espressamente, con delibera o determinazione dell'organo amministrativo, la volontà di detenerla durevolmente, elemento che il criterio dell'OIC 21 pone al centro della classificazione e che risulta decisivo anche ai fini del regime fiscale applicabile in caso di successiva cessione.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/immobilizzazioni-finanziarie-partecipazioni-controllate-collegate/> →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?

Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.

CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →



STUDIO SABATINO PIZZANO
DOTTORE COMMERCIALISTA • REVISORE LEGALE E DELLA
SOSTENIBILITÀ

ODCEC AVELLINO N. 1012/A

REGISTRO REVISORI LEGALI MEF N. 168967

«Esperienza, rigore metodologico e costante tempestività: affianchiamo imprenditori, professionisti ed enti sportivi nella comprensione e applicazione delle evoluzioni fiscali e societarie, offrendo soluzioni su misura per proteggere e valorizzare il patrimonio.»

PRESENZA & RECAPITI ISTITUZIONALI

SEDE DI AVELLINO

C.da Pennini, 92/D • 83100 Avellino (AV)
Ricevimento su appuntamento

SEDE DI VENTICANO

Via Sant'Alessio, 5 • 83030 Venticano (AV)
Ricevimento su appuntamento

Email: info@studiopizzano.it

Web: www.studiopizzano.it

Partita IVA: IT02754810642

ECOSISTEMA EDITORIALE DELLO STUDIO

Il Quotidiano Fiscale: Sintesi rassegna mattutina.

La Settimana Fiscale: Dossier e analisi in PDF del sabato.

Blog & Video Guide: Approfondimenti su studiopizzano.it.

ISCRIZIONE NEWSLETTER UFFICIALE



Ricevi gratuitamente ogni mattina Il Quotidiano Fiscale e ogni sabato La Settimana Fiscale via email.

[ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER →](#)



PORTALE & RISORSE DIGITALI

Inquadra per consultare il blog, scaricare i dossier o prenotare una sessione di consulenza diretta.

AREE DI ATTIVITÀ & COMPETENZE STRATEGICHE



ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

Consulenza integrata per ASD e SSD: adeguamento statuti alla Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021), contrattualistica del lavoro sportivo e volontariato, iscrizione e gestione del Registro Nazionale RASD e regimi fiscali agevolati.



FISCO D'IMPRESA, BILANCIO & SOCIETARIO

Pianificazione tributaria ordinaria e strategica, contabilità, redazione di bilanci d'esercizio secondo i principi contabili OIC, operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni) e Concordato Preventivo Biennale (CPB).



DIFESA TRIBUTARIA & CONTENZIOSO

Assistenza specialistica durante verifiche fiscali GdF e Agenzia delle Entrate, gestione del contraddittorio preventivo obbligatorio, istituti deflativi del contenzioso, accertamento con adesione e ricorsi presso le Corti di Giustizia Tributaria.



REVISIONE LEGALE & SOSTENIBILITÀ (CSR)

Incarichi di revisione legale dei conti e collegio sindacale ex D.Lgs. 39/2010, attestazioni di conformità, perizie asseverate, percorsi di rendicontazione di sostenibilità aziendale (standard ESG / CSRD) e compliance societaria.



CONSULENZA SPECIALISTICA DIRETTA



DIFESA E ASSISTENZA TRIBUTARIA



SERVIZI IN SEDE E DA REMOTO

DESIDERI UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA?

I nostri professionisti sono a disposizione per esaminare la tua posizione fiscale, societaria o associativa, presso le sedi dello Studio o in videoconferenza.

[PRENOTA CONSULENZA →](#)